

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **40**

**COPIA**

Cat. \_1\_ Cl. \_4\_ Fasc. \_1\_

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno DUEMILADODICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1)	BRUNORI SARA	Presente	12)	ZANASI CRISTINA	Assente
2)	DALL'OLIO FRANCESCO	Assente	13)	SODDU LUCA	Presente
3)	ROFFI FRANCESCO	Presente	14)	GALLO GIANLUIGI	Presente
4)	BROCCOLI BARBARA	Presente	15)	PARESCI MARIA	Presente
5)	TRAZZI STEFANO	Presente	16)	BARONCINI ELISA	Assente
6)	MARTIGNANI MICHELE	Presente	17)	BOTTIGLIERI LUIGI	Assente
7)	MARCHETTI FRANCESCA	Presente	18)	RITO FRANCESCA	Presente
8)	GRANDINI DAVIDE	Assente	19)	VOLTA GINO	Presente
9)	BONDI ANDREA	Presente	20)	FALCONI CARMEN	Assente
10)	PERNISA BARBARA	Assente	21)	GIORDANI PAOLA	Presente
11)	GRILLINI PIETRO	Presente			

Assessori presenti: Garuti Giampiero, Dalfiume Sauro, Tinti Fausto; Bellavia Roberta, Baldazzi Cristina, Del Vecchio Chiara

Totale presenti: 14 Totale assenti: 7

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente l'adunanza, ROFFI FRANCESCO, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Marchetti Francesca 2) Bondi Andrea 3) Rito Francesca

*E' entrato il Consigliere Baroncini Elisa. Presenti n. 15*  
*E'uscito il Consigliere Marchetti Francesca. Presenti n. 14*  
*E' entrato il Consigliere Pernisa Barbara. Presenti n. 15*  
*E' entrato il Consigliere Zanasi Cristina. Presenti n. 16*  
*E' rientrato il Consigliere Marchetti Francesca. Presenti n. 17*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme n.150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Visti gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Preso atto che il comma 13 dell'art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, dispone che le sanzioni già previste pari a un quarto, vengono sostituite con le sanzioni nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ossia pari a un terzo;

Rilevato che si rende necessario modificare l'art. 10 del "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione" (approvato con delibera di Consiglio Comunale n°149 del 24/11/1998, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214, in cui si dispone che le sanzioni già previste pari a un quarto, sono sostituite con le sanzioni nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ossia pari a un terzo;

Visto il Decreto "Milleproroghe", Decreto Legge n.216/2012 convertito nella Legge n.14/2012, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30.06.2012, termine già prorogato con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti della seduta del 6 febbraio 2012 presso la Residenza Municipale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000, come da prospetto allegato, dando atto che la presente non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente la seduta:

favorevoli: n. 11

contrari: n. 1 (Gruppo Uniti per Castello)

astenuti: n. 5 (Gruppo P.D.L.-Lega Nord)

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione", così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che il medesimo avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;
- 2) di approvare la modifica all'art.10 "Riduzione delle sanzioni" al predetto regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n°149 del 24/11/1998, prevedendo, in sede di definizione in adesione dell'atto d'accertamento, la riduzione delle sanzioni per le violazioni ad un terzo, anziché ad un quarto;
- 3) di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di conversione 19.03.1993, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011.

*Indi,*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente la seduta:

favorevoli: n. 16

contrari: n. 1 (Gruppo Uniti per Castello)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

*La seduta di Consiglio Comunale termina alle ore 1,20 del 20 aprile 2012*



**Comune di Castel San Pietro Terme  
Provincia di Bologna**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA  
DELL'ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Espressione pareri ai sensi dell'art.49 del D.lg.18/08/2000 n.267.**

**REGOLARITA' TECNICA**

( X ) Parere favorevole

Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata.

Li, \_\_16/04/2012\_\_

**IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.  
(DOTT. ANTONIO CARAVITA)**

# **COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

provincia di Bologna

## **REGOLAMENTO**

**per l'applicazione ai tributi comunali**

**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

## **INDICE**

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

ARTICOLO 2 - Ambito e applicazione dell'istituto

ARTICOLO 3 - Attivazione del procedimento di definizione

ARTICOLO 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

ARTICOLO 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

ARTICOLO 6 - Effetti dell'invito a comparire

ARTICOLO 7 - Atto di accertamento con adesione

ARTICOLO 8 - Perfezionamento della definizione

ARTICOLO 9 - Effetti della definizione

ARTICOLO 10 - Riduzione delle sanzioni

ARTICOLO 11 - Norme finali e transitorie

## **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art.4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, o via fax o telematica, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

## **Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, a mezzo raccomandata con R.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

## **Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

## **Art. 7 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

## **Art. 8 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 5 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dal diritto al pagamento rateale delle restanti rate.

### **Art. 9 - Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno L.103,29.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 10 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad **un terzo** qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente abbia accettato l'accertamento, mediante presentazione all'Ufficio tributi comunale di apposita

dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso, la riduzione ad **un terzo** delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento, nonché quelle per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

### **Art. 11 - Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

**ALL' UFFICIO TRIBUTI  
DEL COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME**

**OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ .  
(oppure)  
Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_  
in persona del sottoscritto legale rappresentante \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che in data \_\_\_\_\_, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo \_\_\_\_\_ e per il periodo \_\_\_\_\_, non preceduto dall'invito di cui all'art.4 Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

**PRESENTA**

Istanza di accertamento con adesione ex art.5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente la seduta  
F.to Francesco Roffi

Il Segretario Generale  
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal \_04.05.2012\_\_.

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 04.05.2012

Il Resp. Affari Istituzionali  
F.to Alessandra Giacometti

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_.

Il Funzionario  
F.to